



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Concordato Preventivo n. [REDACTED]

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Tribunale

nella seguente composizione

- dott. Edoardo d'Avossa
- dott.ssa Laura Rotolo
- dott. Alessandro Farina

- Presidente
- giudice
- giudice relatore

CASO.it

Letti gli atti del giudizio di omologazione iscritto al n. [REDACTED] del concordato preventivo n. [REDACTED]

Visto il decreto 8 luglio 2010 con cui questo Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della [REDACTED] Snc [REDACTED] con socio unico, corrente in [REDACTED], nonché dei soci illimitatamente responsabili di essa [REDACTED], e venivano nominati commissari giudiziali il dott. [REDACTED] e la dott.ssa [REDACTED];

osservato che la proposta definitiva, su cui i creditori hanno espresso il loro voto, può essere riassunta come segue:

la società [REDACTED] Snc viene costituita in data 7 giugno 2010 ed in essa vengono conferiti in modo pressoché totalitario i patrimoni delle società di capitali che la compongono divenendone soci illimitatamente responsabili; la costituzione avviene al dichiarato scopo di presentare un ricorso per concordato preventivo da cui consegua la conservazione e la continuità delle imprese, salvaguardandone i patrimoni e l'occupazione; la costituzione di detta società viene infatti sottoposta a condizione risolutiva rappresentata dalla mancata definitiva omologazione del concordato preventivo. Proprio per effetto di tale previsione condizionale, durante il periodo necessario per l'avveramento della condizione, l'organo amministrativo della [REDACTED] Snc ha costituito un impianto contabile separato per ciascuno dei complessi aziendali conferiti, in modo da rilevare in maniera distinta, nel periodo di riferimento, i fatti di gestione inerenti ciascun complesso

aziendale, così da individuare e quantificare le eventuali partite creditorie e debitorie che dovessero insorgere tra le diverse masse patrimoniali e contestualmente consentire l'imputazione a tali masse degli oneri sostenuti durante la procedura concorsuale, così da essere in grado di ripristinare correttamente, in caso di mancata omologazione del concordato, le situazioni contabili alla data del conferimento ed imputare a ciascuna società i dati contabili ad essa afferenti.

La proposta concordataria prevede, in sintesi:

pagamenti ai creditori da effettuarsi entro 120 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato nei termini seguenti:

pagamento integrale delle spese di giustizia, delle spese di accesso alla procedura e al professionista ex art. 160\161 L.fall;

pagamento integrale dei creditori privilegiati

Suddivisione dei restanti creditori nelle seguenti classi:

CLASSE 1	Creditori Chirografari della holding
CLASSE 2	Tutti i creditori chirografari delle società operative
CLASSE 3	Armatori commesse
CLASSE 4	Finanziamenti soci
CLASSE 5	Crediti commerciali soci
CLASSE 6	Banca per la parte chirografaria

pagamento dei creditori suddivisi nelle predette classi nelle percentuali seguenti:

pagamento al 6,5 % del dovuto ai creditori della classe n. 1;

pagamento al 18 % del dovuto ai creditori della classe n° 2;

pagamento al 10% del dovuto ai creditori della classe n.3 o, in alternativa a scelta del creditore, *datio in solutum* mediante consegna dell'imbarcazione in costruzione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza riconoscimento di alcun segno distintivo e senza licenza all'utilizzo del marchio;

pagamento dei creditori della classe n. 4 con €. 1,00;

pagamento dei creditori della classe n. 5 con €. 2,00;

pagamento del creditore della classe n. 6 in ragione del 2% per la parte di credito residua non coperta dalla garanzia reale (soddisfatta a mezzo di *datio in solutum*, con l'assegnazione ed il

formale trasferimento della titolarità delle quote detenute in pegno del fondo denominato [REDACTED] (considerando il valore delle quote del fondo al momento di detto trasferimento).

Viene costituito fondo rischi ed imprevisti per €. 4.000.000,00.

L'onere concordatario in numerario, considerato che gli armatori appartenenti alla classe n. 3 hanno in massima parte optato per il pagamento mediante *datio in solutum*, è sostanzialmente pari a €. 43.793.000,00 e verrà soddisfatto per €. 30.500.000,00 mediante vendita alla società [REDACTED], che ha formulato irrevocabile proposta di acquisto valida fino al 31\12\2011 di tutte le attività mobiliari ed immobiliari facenti capo alle società operative socie della [REDACTED] Snc (con esclusione di crediti commerciali, liquidità ed alcune imbarcazioni in corso di realizzazione, che pertanto restano in capo alla [REDACTED] Snc), il tutto garantito da fideiussione bancaria di pari importo con versamento del saldo pattuito, non oltre il 31\12\2011.

Il residuo onere concordatario viene assunto dalla società [REDACTED] che si propone quale assuntore del concordato che promette di versare, quanto necessario nel termine prescritto con le somme disponibili in capo alla procedura ed a [REDACTED] Snc anche per effetto della liquidazione dei beni non ceduti a [REDACTED] e, per la differenza, con somme messe a disposizione dell'assuntore stesso. L'assuntore presta a garanzia fideiussione bancaria a prima richiesta di €. 1.000.000,00 valida fino al 31\12\2011.

Rilevato che in data 14\12\2010 si è svolta l'adunanza dei creditori in esito alla quale sono state raggiunte le seguenti maggioranze di voto favorevole:

classe n. 1: 73,11 %

classe n. 2: 72,85 %

classe n. 3: 67,48 %

classe n. 4: 100 %

classe n. 5 : 100 %

classe n. 6. 100 %

I commissari giudiziali hanno depositato in data 17\2\2011 il parere ex art. 180 co. 2° L. Fall., formulando motivato parere favorevole all'omologazione del concordato preventivo.

Rilevato che sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte dei seguenti creditori:

[REDACTED]

Osservato che tutti detti opposenti hanno insistito nell'opposizione riportandosi alle proprie memorie depositate come a verbale del giorno 1° marzo 2011;

Rilevato quanto segue in merito alle opposizioni presentate:
Viene preliminarmente eccepita l'incompetenza del Tribunale della Spezia in favore di quella del Tribunale di Milano, affermandosi che a Milano avevano sede la società capogruppo

[REDACTED] fino al 30/4/2010, con la conseguenza che lo spostamento della sede a La Spezia - avvenuto contestualmente con la creazione della [REDACTED] Snc - costituisce violazione della norma che sancisce l'irrelevanza del trasferimento di sede nell'anno antecedente il deposito del ricorso ex art.161L. Fall.

Ritiene il collegio che tale eccezione sia da giudicare infondata. La norma invocata costituisce un presidio diretto ad evitare che il debitore, attraverso lo strumento formale del mutamento di sede, possa determinare a propria discrezione la competenza del tribunale chiamato a giudicare della procedura concorsuale, laddove nel caso di specie può escludersi, sotto più profili, l'utilizzo strumentale del mutamento di sede legale. In primo luogo deve darsi atto, in termini generali, che la sede della Spezia non presenta alcun carattere fittizio o di comodo: dalla relazione dei commissari giudiziali emerge come proprio nella sede spezzina fosse individuabile - da molti anni - il vero centro propulsivo delle imprese poi conferite in [REDACTED] Snc, quale luogo in cui avevano sede effettiva le società operative, luogo in venivano assunte le commesse e conclusi i contratti. Ma più specificamente può dirsi che sia la stessa vicenda che ha condotto alla costituzione della società [REDACTED] Snc - sulla cui rilevanza ed ammissibilità si dirà appresso - che esclude ogni rilevanza della norma invocata dagli opposenti: è la costituzione di tale nuova società,

avente sede in La Spezia, che non può essere considerata uno strumento utilizzato per eludere le norme sulla competenza territoriale, giacché senza di essa neppure avrebbe potuto essere formulata una proposta concordataria che prevedesse la continuazione delle imprese sotto un'unica direzione: in tal senso la proposta concordataria viene correttamente proposta nel luogo in cui la costituita società ha la sede legale ed effettiva e presso cui persegue lo scopo che è alla base della propria costituzione; ove tale scopo non dovesse essere raggiunto (con la mancata omologazione del concordato preventivo), si determinerebbe il venir meno della SNC con la conseguente irrilevanza, per ogni futuro sviluppo della vicenda, della problematica di competenza territoriale qui sollevata.

2. Passando all'esame dei motivi di merito delle opposizioni, rileva il Tribunale che taluni oppositori ravvisano ragioni di inammissibilità della proposta concordataria nella realizzata commistione dei patrimoni delle singole società, finalizzata al soddisfacimento di masse indistinte di creditori, operazione che appare elusiva delle norme concorsuali e fonte di danno per i creditori.

Ritiene in proposito il collegio che l'operazione di conferimento dei complessi aziendali facenti capo alla singole società di capitali in un'unica società in nome collettivo possa invece ed a pieno titolo rientrare nell'ambito di quelle "operazioni straordinarie" (art. 160 lett. A L. Fall) che il legislatore ha ormai non solo pienamente legittimato ma addirittura favorito al fine di perseguire la concreta salvaguardia dell'attività imprenditoriale ed il mantenimento in vita dell'attività produttiva, da preferire senza possibilità di dubbio ad una prospettiva meramente liquidatoria. Tale favore è reso evidente dalla straordinaria flessibilità che oggi può caratterizzare la proposta concordataria, con amplissimi spazi libertà per il debitore nell'articolazione del piano concordatario. In tale contesto, il conferimento dei complessi aziendali in una neo costituita società di persone avente quali soci illimitatamente responsabili le società conferenti, la ristrutturazione del debito delle società partecipanti all'operazione sotto molteplici forme concorrenti (*datio in solutum*, cessione di beni, attribuzione di strumenti finanziari, elisione di crediti infragruppo, ecc.) appaiono tutte operazioni astrattamente consentite ed anzi da valutare con favore se dirette a favorire la continuazione dell'attività d'impresa.

Tale generale valutazione certo non preclude e non condiziona i poteri di controllo che il tribunale si accinge ad esercitare, allo scopo effettuare tanto la verifica dei requisiti formali di ammissibilità della proposta quanto il sindacato sostanziale e concreto degli effetti propri di essa, così da garantire che nessuna operazione sia stata artificiosamente proposta e realizzata in danno dei creditori o comunque al fine di condizionare l'espressione della loro volontà.

Resta tuttavia la valutazione secondo cui l'operazione posta a fondamento della proposta concordataria qui esaminata non può essere qualificata come un concordato di gruppo mascherato e quindi vietato in quanto tale, non solo perché formalmente non si tratta di un concordato di gruppo

ma soprattutto perché è la legge fallimentare riformata che consente una gestione della crisi dell'impresa in tal modo articolata e che in nessun caso appare riconducibile addirittura a fatti di rilievo penale, come invece ipotizzato in taluni atti di opposizione.

La sostanziale coincidenza dell'attivo e del passivo delle singole società divenute socie illimitatamente responsabili con l'attivo ed il passivo della società in nome collettivo e dunque l'inesistenza di obbligazioni dei singoli soci distinguibili dalle obbligazioni sociali rende poi priva di pratica rilevanza la controversa questione relativa all'ammissibilità dei soci illimitatamente responsabili (che siano anche imprenditori) alla medesima procedura di concordato.

2. L'operazione di conferimento dei complessi aziendali delle quattro società di capitali nella [redacted] Snc è stata censurata dagli oppositori (specialmente [redacted] + altri) sotto il profilo della ravvisabilità di un conflitto di interessi in capo al legale rappresentante della società conferitaria, [redacted], il quale ha agito quale legale rappresentante anche delle società conferenti: tale censura non appare meritevole di accoglimento poiché tutte le norme che disciplinano il conflitto di interessi in tale ambito (cfr. artt. 2391, 2629 CC) ne sanzionano l'illegittimità a condizione che sia ravvisabile in concreto un danno per la società o per i creditori. Nel caso di specie può escludersi il danno per le società ove si consideri che il [redacted] da un lato si è reso, in modo trasparente, mero esecutore della volontà - ritualmente espressa - dei soci conferenti, dall'altro puntuale attuatore dello scopo stesso per la quale venne costituita la [redacted] Snc. Quanto alla mancanza di danno per il ceto creditorio si dirà appresso, ma se danno dovesse mai essere ravvisato, questo deriverebbe dall'operazione societaria in quanto tale non dall'attività meramente esecutiva delle decisioni dei soci posta in essere dalla persona che ebbe a firmare gli atti di conferimento.

3. Argomento comune a varie opposizioni attiene alla formazione delle classi dei creditori, osservandosi, in sintesi, che le classi sarebbero state formate al solo scopo di conseguire la maggioranza prescritta dalla legge e senza rispetto del criterio dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici imposto dalla legge (art. 160 lett. C L.Fall); ci si duole in particolare della avvenuta commistione in un'unica classe (classe seconda) di creditori di più società del gruppo [redacted] da cui consegue il soddisfacimento di alcuni a discapito di altri (creditori delle società maggiormente capienti), nonché della commissione tra creditori portatori di interessi diversi (come nel caso di banche da un lato e fornitori di beni e/o servizi dall'altro); si contesta poi l'esistenza ed il voto di una classe di creditori postergati (classe quarta); si contesta il trattamento riservato alla classe dei creditori della holding [redacted] (classe prima) e quello riservato alla classe degli armatori (classe terza), giudicati lesivi della *par condicio creditorum*, in danno della classe dei creditori delle società operative (classe seconda).

Le doglianze come sopra sinteticamente indicate attengono a profili da esaminare distintamente, tenendo però conto del dato legislativo da cui si ricava che la formazione delle classi e l'attribuzione a ciascuna di esse di un certo trattamento — costituisce scelta rimessa esclusivamente al debitore, spettando al tribunale il controllo sulla loro formazione a garanzia del corretto funzionamento del principio maggioritario che regola l'istituto, impedendo che una parte del ceto creditorio si trovi in minoranza nell'ambito della classe solo perché collocata insieme a creditori portatori di interessi economici differenti o addirittura confliggenti. Inappropriato invece appare ogni riferimento alla *par condicio creditorum* posto che, una volta osservato il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione, la deroga alla *par condicio* costituisce proprio lo specifico effetto della suddivisione dei creditori in classi, non potendosi impedire al debitore di formare classi (purché omogenee) cui riservare trattamenti differenziati così da conseguire più agevolmente e legittimamente la maggioranza dei consensi sulla proposta.

Da tale ultimo punto di vista può dirsi sicuramente infondata la critica concernente il trattamento riservato alla classe degli armatori ed alla classe prima (classi cui sicuramente non difetta il requisito dell'omogeneità di interessi giuridici ed economici), non essendo neppure data ai creditori delle altre classi la legittimazione ad interloquire — ferme le condizioni sopra indicate — sul trattamento specifico riservato ad altra classe.

Altro è l'argomento concernente la lamentata riunione in un'unica classe di creditori delle società operative di creditori portatori di interessi economici non omogenei quali, ad esempio, fornitori e banche. In questo caso la doglianza è, almeno astrattamente, fondata. Essa tuttavia appare irrilevante ai concreti fini che qui interessano: l'analisi del voto resa possibile dalla relazione prodotta in proposito dai commissari giudiziali comprova che la proposta concordataria sarebbe stata approvata con distinte maggioranze anche qualora i fornitori delle società operative (cui appartengono gli oppositori) fossero stati collocati in una classe separata dalle banche. In particolare scomponendo il voto effettuato in seno alla classe seconda può rilevarsi che, sottraendo al voto favorevole complessivo (72%) il voto espresso dagli istituti di credito, all'interno di detta classe si sarebbe ugualmente raggiunta la maggioranza dei consensi (nella misura del 55%).

A conclusioni del tutto simili si addiène con riferimento alla contestata classe dei creditori postergati: il tribunale è consapevole del controverso dibattito relativo alla formazione di detta classe e, soprattutto, della controversa attribuzione ad essa del diritto di voto; tuttavia, anche a voler seguire l'opinione che appare più convincente — quella secondo cui la classe dei creditori (volontariamente o *ex lege*) postergati non hanno diritto di voto, non potendo contribuire a determinare le sorti della procedura chi debba restare estraneo al concorso — resta il fatto che la presenza di detta classe appare del tutto ininfluenza sulle maggioranze (di crediti e di classi)

raggiunte nella presente procedura, talché anche semplicemente eliminando dal conteggio dei voti favorevoli quelli espressi dalla classe quarta, la sorte della procedura appare immutata.

4. Il motivo di opposizione con cui viene evidenziata la commistione in un'unica classe di creditori di più società del gruppo [REDACTED], con l'effetto di soddisfare alcuni creditori a discapito di altri, costituisce argomento che attiene, in realtà, non tanto alla corretta formazione delle classi quanto piuttosto a profili di convenienza della proposta concordataria che gli opposenti, in quanto non appartenenti ad una classe dissenziente (neppure con le differenti ipotesi di classamento sopra ricordate), non sono legittimati a sollevare.

Tuttavia, per la parte in cui essi contestano i valori da attribuire ai patrimoni delle varie società ed affermano che – pur con le differenze conseguenti alla diversa entità della garanzia patrimoniale – essi avrebbero conseguito un soddisfacimento migliore del proprio credito, gli opposenti sono legittimati a sollecitare un controllo da parte del tribunale, chiedendo la verifica dell'esistenza di alternative più soddisfacenti non già nel proprio esclusivo interesse ma nell'interesse di tutti i creditori.

Ritiene in merito il collegio che la relazione dei commissari giudiziali dia sicura dimostrazione di come nell'unica alternativa ipotizzabile – quella del fallimento delle singole società di capitali – i creditori avrebbero ottenuto, pur con indubbe differenze tra creditori di una società e dell'altra, un soddisfacimento non migliore di quello proposto. In particolare, da una ricostruzione teorica del patrimonio di ciascuna delle società conferite effettuata dai commissari, ricostruzione che il tribunale giudica dettagliata ed attendibile nella indicazione dei dati e dei valori di cui tenere conto, emerge che nell'ipotesi di distinti fallimenti delle singole società nessuno dei creditori potrebbe contare su un soddisfacimento dei crediti superiore a quello oggetto della proposta concordataria (precisamente i creditori chirografari di [REDACTED] potrebbero contare su un soddisfacimento nella misura del 10%; quelli di [REDACTED] nella misura del 4,15%; i creditori chirografari di [REDACTED] e quelli di [REDACTED] non avrebbero prospettive di pagamento). Tali calcoli teorici sono stati correttamente effettuati tenendo conto del contesto in cui devono essere inseriti, dunque avendo come riferimento i valori di liquidazione fallimentare determinati dai consulenti stimatori di cui si sono avvalsi i commissari ([REDACTED]), non potendosi assumere – come sembrerebbero pretendere alcuni opposenti – valori di liquidazione non fallimentare o addirittura astratti valori di mercato posto che proprio quella fallimentare è l'unica prospettiva alternativa da considerare.

5. Altra radicale censura mossa da alcuni opposenti risiede nell'asserita carenza di informazione che avrebbe caratterizzato la presente procedura di concordato fino al momento del voto, specie in conseguenza delle intervenute reiterate modifiche della proposta concordataria che

non sarebbero state adeguatamente portate a conoscenza dei creditori: il collegio giudica del tutto infondata tale censura; osservando che dal tenore della norma di cui all'art. 175 co. 2° L. Fall si evince che il debitore può modificare la proposta di concordato fino a quando non siano iniziate le operazioni di voto. Ogni creditore dunque sa e deve sapere che la modifica della proposta rientra nel novero degli eventi possibili in qualunque procedura; a maggior ragione avrebbe dovuto saperlo in un caso come quello presente ove l'iniziale proposta era chiaramente formulata proprio nella considerazione di un imminente sviluppo (in correlazione con la individuazione del principale soggetto investitore, poi scelto con l'accoglimento della proposta [redacted]). Ogni creditore dunque ha l'onere di rendersi parte diligente, esercitando il diritto di prendere visione della relazione che deve essere depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza (art. 172 L. Fall.) e partecipando all'udienza, sede naturale in cui tutte le spiegazioni e tutte le richieste di informazioni per l'esercizio consapevole del voto devono trovare adeguata risposta. Risultando dalla documentazione di cui al fascicolo della procedura che tutti i predetti passaggi vennero puntualmente rispettati, appare nel caso di specie fuori luogo parlare di mancanza di informazione del ceto creditorio, specie ove si consideri che l'adunanza dei creditori si è svolta in data 14/12/2010 laddove la proposta concordataria pressoché definitiva risale al 14/10/2010 (soltanto minimi ed ininfluenti dettagli vennero modificati in prossimità dell'udienza), dunque con ampia possibilità per tutti i creditori di documentarsi ed informarsi sul contenuto della stessa.

Strettamente correlata a tale doglianza vi è quella che muove critiche allo stesso operato dei commissari giudiziali, giudicando la relazione ex art. 172 L. Fall. manchevole dei dati e delle informazioni richieste dalla norma e sindacando la modalità di redazione dell'inventario. Ai commissari viene anche rimproverato il mancato vaglio critico della relazione prodotta dal professionista ai sensi dell'art. 161 L. Fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Il Tribunale non condivide tali critiche, rilevando che la relazione dei commissari [redacted] appare assai dettagliata e capace di fornire una completa informazione in merito alle ragioni del dissesto, alla condotta del debitore, ai contenuti della proposta concordataria e alle garanzie offerte. E' sufficiente rilevare che alla storia dell'intero gruppo di società coinvolte nella procedura ed alle cause del loro dissesto sono dedicate intere pagine della relazione (cap. 1°); la condotta degli amministratori delle società stesse viene delineata altresì nella parti in cui si valutano le possibili azioni di responsabilità (cap. 5°); il contenuto della proposta è spiegato in molteplici passi della relazione nonchè esaurientemente e per intero nel capitolo 4°, ove viene anche fornita dettagliata spiegazione in merito alle garanzie offerte.

L'inventario è stato redatto, con scelta non censurabile, usufruendo dell'attività dei consulenti nominati per la stima dei beni facenti parte dell'attivo della società proponente; le stime e l'elenco dettagliato dei beni sono presenti in separate relazioni acquisite agli atti.

Sulla relazione del professionista ai sensi dell'art. 161 L.Fall il tribunale ha già effettuato una positiva valutazione in sede di ammissione della società proponente alla procedura di concordato preventivo; gli stessi commissari giudiziali non hanno in seguito rilevato in essa manchevolezze di alcun genere né verificato significative diversità nei dati contabili attestati. Il giudizio di fattibilità, già sufficientemente motivato nella relazione del professionista, si è ovviamente meglio articolato e dettagliato solo con i dati acquisiti successivamente quanto la proposta è stata integrata e modificata con l'individuazione in concreto del soggetto propositosi come investitore e di quello propositosi come assuntore, ma non per questo può ritenersi che la

relazione del professionista non abbia assolto la funzione che le era propria nel momento in cui venne presentata.

5. Ulteriori censure sono state mosse in punto di concreta attuabilità della proposta concordataria, specialmente dubitando che siano sufficienti le garanzie prestate dai vari soggetti interessati all'operazione.

Premesso che si tratta necessariamente di effettuare previsioni di fattibilità sulla base dei dati attualmente disponibili, ritiene il collegio che vi siano buone ragioni per affermare che con la proposta in esame vengano assicurate le risorse finanziarie sufficienti a garantire i pagamenti nella percentuale promessa. La provvista dell'onere concordatario è assicurata in ragione di circa due terzi (€ 30.500.000,00) dall'acquisto da parte di [REDACTED] di quasi tutte le attività mobiliari ed immobiliari facenti capo alle società operative socie della [REDACTED] Snc, alla stregua della promessa irrevocabile in atti e valida fino al 31/12/2011, garantita – per la parte non versata immediatamente – da fideiussione bancaria a prima richiesta. La residua parte dell'onere concordatario è assicurata dalla presenza in capo a [REDACTED] Snc di beni non trasferiti ad [REDACTED] (la nave denominata Revitality, pressoché pronta per la vendita; lo yacht [REDACTED] nonché almeno altre due imbarcazioni in corso di allestimento) di valore di liquidazione tale da coprire – sommati alla liquidità della società e a crediti liquidi di certa riscossione (pari a circa € 5.000.000,00) – l'intero importo residuo. La presenza quale assuntore della società [REDACTED] lungi dall'essere l'unica garanzia di pagamento del residuo, contribuisce – con carattere di serietà, considerata la prestata fideiussione bancaria di € 1.000.000,00 – a rendere solo ragionevolmente più certo il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti ai creditori, assicurando la provvista fino alla concorrenza di quanto dovesse eventualmente mancare al momento previsto per il pagamento.

La circostanza secondo cui i pagamenti saranno effettuati al momento della omologazione rende ovviamente incerto il momento di soddisfacimento dei creditori che dipenderà dal corso delle eventuali reclami ai sensi dell'art. 183 L. Fall. ma non condiziona l'acquisizione alla procedura di valori monetari corrispondenti ai beni nel frattempo liquidati, valori suscettibili di reversibilità in favore ed in proporzione dei patrimoni delle società conferenti nel caso in cui l'omologazione dovesse essere invece definitivamente respinta.

7. Quanto alle numerose opposizioni fondate sul mancato riconoscimento del credito nella misura pretesa o sul mancato riconoscimento della natura privilegiata del credito, osserva il collegio che nella procedura di concordato preventivo – a differenza di quanto avviene nella procedura fallimentare, sia pure ai soli fini del concorso – non esiste una fase di verifica del credito; a fronte della proposta che il debitore sottopone ai propri creditori resta intatto il diritto di ciascun creditore che si ritenga lesa da tale proposta relativamente al quantum o alla natura del proprio credito di ricorrere – al pari di qualunque altro creditore il cui diritto sia contestato – al competente giudice per ottenere il riconoscimento di quanto preteso nei confronti della società che continua ad esistere ed operare con i propri amministratori, in nulla venendo pregiudicato dalla proposta concordataria, essendo espressamente previsto dall'art. 180 co. 6° L. Fall l'accantonamento delle somme oggetto di crediti contestati.

Proprio per tale ragione, tra le modalità esecutive che il tribunale deve stabilire per la fase successiva all'omologazione (art. 185 L. Fall) saranno contemplate quelle relative ai termini di durata dell'accantonamento: deve infatti necessariamente porsi un ragionevole termine che contemperi le esigenze dei creditori non contestati, che attendono il soddisfacimento del proprio credito nella misura promessa, con quelle dei creditori il cui credito è contestato per le ragioni sopra ricordate; non disponendo alcunché al riguardo la norma della legge fallimentare, ritiene equo il tribunale applicare in via analogica quanto previsto in materia di esecuzione forzata per il caso di mancato riconoscimento dei creditori non muniti di titolo esecutivo (art. 510 Cpc), indicando in tre anni il termine entro il quale i creditori contestati oggi oppositori possono ottenere l'accertamento del proprio credito ed in trenta giorni, decorrenti dalla definitività del presente decreto, il termine entro il quale gli stessi devono proporre l'azione necessaria a ciò finalizzata.

Verificata dunque la regolarità della procedura e l'esito della votazione;

ritenuto di non dover procedere ad ulteriore attività istruttoria in quanto tutti i dati acquisiti consentono una decisione sulla richiesta di omologazione del concordato preventivo;

ritenuto di non dover procedere a nomina di liquidatori giudiziali o di comitato dei creditori in ragione del fatto che l'attività liquidatoria da compiersi è già disciplinata nella proposta di

concordato, residuando in capo agli organi della procedura solo il generale potere di vigilanza sull'esecuzione;

ritenuto in punto di spese che non possa trovare accoglimento la domanda del proponente il concordato di condanna degli oppositori al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc: non è dato ravvisare nelle opposizioni proposte alcun atteggiamento ostruzionistico, né alcuna causa di allungamento dei tempi della procedura; il giudizio di omologazione costituisce invero momento di accertamento giudiziale delle condizioni per dare definitivamente corso alla soluzione concordata della crisi d'impresa, giudizio cui è chiamato a partecipare in primo luogo, e necessariamente, il debitore ed in seno al quale il tribunale è chiamato ad esercitare buona parte dei controlli di legittimità cui pure è stato sollecitato dagli oppositori, mentre solo eventuale è la presenza dei creditori dissenzienti o di altri interessati. La straordinaria complessità della presente procedura e la rilevanza degli interessi economici coinvolti danno piuttosto conto della esistenza di gravi ed eccezionali ragioni che inducono il tribunale a compensare interamente tra le parti dette spese.

Visti gli artt. 180, 181 e 185 L. Fall

rigetta

tutte le opposizioni proposte e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da [redacted] Snc e [redacted] con socio unico, corrente in [redacted], nonché dei soci illimitatamente responsabili di essa [redacted]

Dispone che la vendita dei beni facenti parte dell'attivo sociale avvenga sotto la vigilanza dei commissari giudiziali - personalmente presenti o previa informativa e preventivo parere scritto degli stessi - i quali sorveglieranno su ogni adempimento degli obblighi concordatari informandone tempestivamente il giudice delegato.

Dispone che il debitore, previo rendiconto ai commissari liquidatori, prima di effettuare ogni pagamento a creditori di rango potenzialmente inferiore, provveda all'accantonamento delle somme spettanti ai creditori contestati in misura corrispondente alla differenza tra quanto da essi preteso e la minor somma ad essi riconosciuta in sede di proposta concordataria, a condizione che gli stessi abbiano provveduto nel termine di giorni

